

Codice A1814A

D.D. 20 marzo 2018, n. 801

Autorizzazione idraulica n. 1621 per lavori di manutenzione idraulica del rio Castellero o Val Porrino, in Comune di Baldichieri (AT), mediante lavori di pulizia e ricalibratura della sezione di deflusso. Richiedente: Comune di Baldichieri (AT).

Con nota n. 36 del 08/01/2018 (ns. prot. n. 1716 del 12/01/2018) il Comune di Baldichieri (AT) con sede in via Umberto I, 2 -14011 Baldichieri (AT), ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 intesa ad eseguire interventi di pulizia e ricalibratura della sezione di deflusso del rio Castellero nel tratto che insiste tra il ponte dell'autostrada A21 e il ponte comunale situato immediatamente a monte del ponte della ex S.S. 10, al fine di ridurre il rischio idraulico su aree classificate IIIb ai sensi della Circ. 7 Lap, (P.A.I.).

Gli interventi in progetto consistono nella ricalibratura della sezione del rio mediante la movimentazione dei depositi terrosi ed il taglio della vegetazione nell'alveo e sulle sponde, al fine di ripristinare le sezioni di deflusso del corso d'acqua.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Arnaud Paolo con studio in Reg. Perno 130- Castell'Alfero (AT) in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Castellero o Val Porrino, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 69, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In data 19/03/2018 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Castellero o Val Porrino con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'intervento di taglio vegetazione, si configura come manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis, della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013, dal R/R. 4/R del 06/07/2015, pertanto è consentito il taglio a raso della vegetazione;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con il manufatto di monte dell'autostrada A21 e con quello di valle di proprietà comunale, in modo che sia mantenuta una pendenza per lo più costante della livelletta di fondo alveo;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie presenti sulle sponde e che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua come segnalato nella nota n. 4940 in data 26/02/2018 del Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. 4/R del 06/07/2015;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Baldichieri (AT) con sede in via Umberto I, 2 – 14011 Baldichieri (AT), a fare eseguire gli interventi di pulizia e manutenzione idraulica del rio Castellero o Val Porrino nel tratto che insiste tra il ponte dell'autostrada A21 e il ponte comunale situato immediatamente a monte del ponte della ex S.S. 10, al fine di ridurre il rischio idraulico su aree classificate IIIb ai sensi della Circ. 7 Lap, (P.A.I.), come evidenziato sulla cartografica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione degli ostacoli e dei detriti nonché quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo, il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o in sponda, ove necessario, in prossimità delle aree di intervento di cui trattasi;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con il manufatto di monte della autostrada A21 e con quello di valle di proprietà comunale, in modo che sia mantenuta una pendenza per lo più costante della livelletta di fondo alveo;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- l'intervento di taglio vegetazione, si configura come manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis, della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013, dal R/R. 4/R del 06/07/2015, pertanto è consentito il taglio a raso della vegetazione;
- è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie presenti sulle sponde e che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua come segnalato nella nota n. 4940 in data 26/02/2018 del Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti;
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;

- il Comune di Baldichieri (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- la presente autorizzazione ha **validità di mesi 12 (dodici)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti la data dell'inizio e conclusione dei lavori ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Trattandosi di intervento di manutenzione idraulica, ai sensi della L.R. n. 17 del 12.08.2013 – Allegato A , il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Roberto CRIVELLI